

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la modificazione di alcuni articoli della legge  
17 ottobre 1950 sulla Cassa Pensioni del corpo insegnante  
del Canton Ticino

(del 20 dicembre 1955)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

L'entrata in vigore delle nuove leggi 5 novembre 1954 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e sugli stipendi, rende indispensabile la modificazione di alcuni articoli della vigente legge sulla Cassa Pensioni docenti.

Le anzidette leggi hanno innovato in taluni settoni, specie nel campo delle previdenze, così che talune disposizioni della legge sulla Cassa Pensioni del corpo insegnante, non trovano più esatta rispondenza, e d'altra parte l'uniforme ordinamento dei dipendenti statali e dei docenti, consiglia di eliminare per i docenti quelle disparità di trattamento che appaiono eccessivamente stridenti.

Non v'è dubbio che in un tempo non lontano si dovrà arrivare ad avere una regolamentazione eguale per tutti. Al momento crediamo però che ciò non sia ancora possibile, vuoi per la diversa situazione finanziaria delle due Casse, vuoi perchè non ci è dato sinora conoscere l'onere che un siffatto provvedimento comporterebbe per la Cassa Pensioni docenti.

L'aggiornamento completo della legge è di portata tale da richiedere perizie e studi approfonditi e potrà essere affrontato solo quando si avranno tutti gli elementi di giudizio per una chiara e perfetta valutazione del complesso problema. Attualmente il perito sta concludendo i suoi calcoli per conoscere il deficit tecnico della Cassa per effetto dell'assicurazione dei nuovi stipendi d'organico. In seguito sarà chiamato a pronunciarsi sulla questione dell'allineamento della legge sulla Cassa Pensioni docenti con quella sulla Cassa Pensioni degli impiegati e gendarmi.

Esporremo qui di seguito le ragioni che consigliamo di modificare alcune disposizioni della legge vigente.

L'art. 40 della legge 5 novembre 1954 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti fa obbligo agli impiegati e docenti in pianta stabile di far parte della Cassa pensioni, per cui più non si concilia il disposto dell'art. 6 della legge sulla Cassa Pensioni docenti che lascia facoltà alle maestre delle Case dei bambini di farvi parte o meno.

La varietà poi degli incarichi che si registrano nelle scuole e nei Corsi dello Stato esige una precisazione, non potendosi mettere sullo stesso piede il personale ausiliario dello Stato con i docenti incaricati, per il fatto che il primo svolge le sue mansioni con orario settimanale completo e di regola per tempo indeterminato, mentre che i secondi hanno un orario settimanale variabile, più volte magari nello stesso anno e l'incarico è limitato all'anno scolastico. I casi che si presentano nel campo docenti, sono così numerosi e così diversi che la applicazione del principio dell'assicurazione obbligatoria per tutti creerebbe serie complicazioni.

E' norma ormai acquisita per i docenti che quando l'incarico con orario si ripete per qualche anno con buoni risultati, si passa alla nomina in pianta stabile, ciò che non sempre avviene per gli impiegati straordinari dello Stato.

Senza dover modificare l'art. 6 della legge sulla Cassa Pensioni docenti riteniamo di poter applicare l'art. 40 della legge 5 novembre 1954 sull'ordinamento degli impiegati statali e docenti, ritenendo obbligatoria la partecipazione alla Cassa pensioni unicamente per le maestre delle case dei bambini nominate in pianta stabile dal 1. gennaio 1955 innanzi. I docenti incaricati non possono essere equiparati al personale ausiliario dello Stato.

Passando al capitolo « Mezzi finanziari » riscontriamo che il § dell'art. 11 della legge 17 ottobre 1950 cessa d'aver effetto con il 31 dicembre 1955. Bisogna fissare il saggio d'interesse sui depositi della Cassa Pensioni docenti presso la Cassa cantonale.

Questa agevolazione è una di quelle fondamentali per l'assestamento della Cassa, motivo per il quale non possiamo fare a meno di riproporre la continuazione dell'interesse del 5 %.

Una riduzione, anche se ritenuta più aderente ai correnti redditi dei capitali, inciderebbe fortemente sui bilanci della Cassa Pensioni e provocherebbe automaticamente una impressionante diminuzione della già insufficiente riserva matematica.

Ci permettiamo di suggerire la formula di ripartire l'interesse del 5 % nel seguente modo :

- a) garantire l'interesse del 4 %, quale saggio regolare sul deposito in C/C presso la Cassa cantonale;
- b) concedere l'interesse dell'1 % sempre sul medesimo deposito a titolo di contributo straordinario d'assestamento e cioè fintanto che le condizioni del bilancio tecnico della Cassa lo esigono.

Fra i provvedimenti d'ordine sociale che s'impongono per l'avvicinamento delle due leggi sulle Casse Pensioni c'è quello di garantire la pensione ai docenti che divengono invalidi dopo 5 anni di servizio e conseguentemente quello di

riconoscere, senza un limite minimo di partecipazione alla Cassa, il diritto alla pensione della vedova e degli orfani. E' questa una misura di previdenza che merita tutta l'attenzione anche se torna di qualche aggravio per la Cassa. Le restrizioni contenute nella vigente legge sono eccessivamente drastiche e operanti purtroppo in casi dove maggiore è il bisogno e più umana dev'essere la comprensione.

Senza introdurre innovazioni sostanziali nell'attuale scala delle pensioni, per ragioni di euritmia, proponiamo di fissare il diritto alla pensione in ragione del 25 % dello stipendio agli assicurati che diventano invalidi dai 5 ai 10 anni di servizio.

L'introduzione in forma obbligatoria dell'assicurazione infortuni per gli impiegati e per i docenti suggerisce di adottare una nuova definizione dei rapporti scaturenti da rischi coperti da altre assicurazioni. Per avere uniformità di trattamento è bene introdurre nella legge le stesse disposizioni contemplate nell'art. 5 del decreto legislativo 20 maggio 1952 sulla Cassa pensioni impiegati e gendarmi, in sostituzione di quelle fissate dall'art. 25 della legge sulla Cassa Pensioni docenti ormai superate e non più del tutto pertinenti.

Per i diritti dei superstiti di assicurati che muoiono durante il primo quinquennio di servizio, di cui già abbiamo accennato, fa d'uopo apportare una modificazione alla norma generale stabilita dall'art. 36, perchè in caso contrario la concessione che verrebbe fatta finirebbe per perdere buona parte del suo effetto. La nostra proposta reca indubbiamente un certo aggravio alla Cassa, benchè le statistiche dimostrino che i casi di decessi di assicurati in giovane età siano abbastanza rari.

Sempre nel quadro delle disposizioni che regolano i diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti, per far sì che ai docenti sia fatto l'identico trattamento degli impiegati, riteniamo opportuno modificare i due articoli 37 e 41 della legge.

Al capitolo « Depositi a risparmio » ci corre l'obbligo di rilevare come la situazione fatta ai depositanti a risparmio sia oltremodo gravosa. La legge attuale prescrive che i depositanti versano l'identica tassa d'ammissione degli assicurati che può raggiungere il 20 % dello stipendio, ma questa tassa resta sempre acquisita alla Cassa. Questa misura poteva sussistere quando la tassa era del 6 % come fissava la legge del 1936, ma salendo la percentuale in modo così sensibile, una simile regolamentazione è fuori posto e costituisce una speculazione per la Cassa, dato che la tassa d'ammissione non viene nemmeno conteggiata per il calcolo degli interessi sul deposito a risparmio. E' doveroso trovare una soluzione diversa che noi intravediamo nella semplice restituzione. Una eventuale modifica più sostanziale creerebbe innumerevoli difficoltà e gravi complicazioni amministrative.

Se adottando la nostra proposta si viene a istituire una differenziazione di trattamento fra assicurati e depositanti non v'è motivo di allarmarsi perchè sostanzialmente diversi sono i diritti degli uni per rispetto a quelli degli altri. Giova ricordare che sui depositi a risparmio viene conteggiato l'interesse che la Banca dello Stato accorda sui libretti a risparmio.

A cominciare dall'anno 1954 è stato iscritto nel bilancio preventivo dello Stato un nuovo credito di Fr. 150.000,— per la Cassa Pensioni docenti a titolo di contributo supplementare di assestamento del bilancio di detta istituzione, devolvendo quello che prima veniva versato alla Cassa Pensioni degli impiegati e gendarmi.

E' opportuno, come è stato rilevato in Gran Consiglio, che tale provvedimento abbia a trovare regolare sanzione nella legge.

Ci siamo limitati a proporre le modificazioni più urgenti della legge e ci esimiamo dal dare informazioni spiccatamente finanziarie perchè questo particolare aspetto verrà illustrato quando si presenterà la soluzione definitiva del problema dell'assicurazione degli aumenti di stipendio provocati dall'entrata in vigore del nuovo organico.

Aggiungiamo che abbiamo allo studio l'aggiornamento completo della legge sulla Cassa Pensioni docenti.

Per ragioni d'indole pratica chiediamo che alle riforme proposte venga dato effetto retroattivo al 1. gennaio 1955 per fare in modo che esse coincidano con la decorrenza della nuova legge sugli stipendi.

Sperando che le modifiche proposte abbiano ad incontrare favorevole accoglienza, raccomandandovi di voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo, Vi porgiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Galli*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Janner*

Disegno di

### DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modificazione di alcuni articoli della legge  
17 ottobre 1950 sulla Cassa Pensioni del corpo insegnante  
del Canton Ticino

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 dicembre 1955 n. 592 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Ai sottoelencati articoli della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa Pensioni del corpo insegnante del Canton Ticino, sono apportate le seguenti sostituzioni, modificazioni o aggiunte :

Art. 11 (sostituzione)

§. Lo Stato dal 1. gennaio 1956 innanzi garantisce il 4 % di interesse sui fondi depositati in conto corrente presso la Cassa cantonale.

Art. 17 (sostituzione)

Il diritto alla pensione è acquistato dopo 5 anni di partecipazione alla Cassa.

Art. 20 (modificazione parziale)

L'annua pensione invalidi (pensione base) viene stabilita in base alla seguente scala :

<i>Anni di servizio all'atto del collocamento in pensione</i>	<i>Pensione invalidità in percentuale dell'onorario assicurato</i>
da 5 a 10 anni	25 %

(invariata l'altra parte).

## Art. 25 (sostituzione)

Le prestazioni della Cassa sono soppresse o ridotte nella misura indicata nelle disposizioni che seguono, quando i rischi assicurati sono indennizzati dall'Assicurazione militare o da un'assicurazione contro gli infortuni alla quale contribuisce il Cantone.

Le prestazioni complessive della Cassa Pensioni e dell'assicurazione non devono tuttavia superare :

- l'80 % del guadagno assicurato, per i pensionati;
- il 40 % per la vedova;
- il 15 % per ogni figlio d'età inferiore ai 18 anni, ritenuto un massimo del 40 %.

Se le prestazioni superano queste percentuali, la pensione è ridotta dell'eccedenza.

Qualora la pensione e le prestazioni dell'assicurazione non raggiungono insieme l'importo di Fr. 7.200,— annui, quest'ultime non sono dedotte dalla pensione. Le prestazioni complessive non devono superare, in nessun caso, il 100 % del guadagno assicurato; se lo superano si deduce dalla pensione l'eccedenza.

Quando la Cassa pensioni non versa prestazioni, l'assicurato ha diritto al rimborso delle tasse da lui versate, senza interessi; se non chiede il rimborso entro il termine di un anno dall'inizio del versamento delle prestazioni, rimane assicurato presso la Cassa Pensioni.

## Art. 29 (aggiunta)

- §. Le pensioni a favore delle vedove e degli orfani vengono versate anche quando l'assicurato muore durante i primi cinque anni di servizio.

## Art. 36 (aggiunta)

Questa disposizione non è applicabile quando la pensione della vedova e degli orfani non supera il 40 % dello stipendio assicurato entrante in linea di conto.

## Art. 37 (abrogazione)

Abrogato.

## Art. 41 (sostituzione)

L'assicurato che lascia l'insegnamento per invalidità duratura prima d'aver conseguito il diritto alla pensione riceve un'indennità unica pari al guadagno di un trimestre moltiplicato per gli anni di servizio. Nel guadagno sono comprese le indennità familiare e per i figli.

## Art. 47 (sostituzione)

Se il depositante a risparmio cessa dal servizio per causa d'invalidità, di non rielezione, od esonero senza sua colpa passibile della rimozione, la Cassa gli versa l'ammontare totale del suo conto di risparmio, interessi inclusi e gli retrocede la tassa d'ammissione.

Se il depositante a risparmio muore in attività di servizio lasciando il coniuge o dei figli, o degli abbiatici o i genitori, l'intero importo del libretto e la tassa d'ammissione vengono consegnati a coloro fra questi che rivestono qualità di eredi con le proporzioni stabilite dal CCS.

In mancanza di questi eredi, la Cassa verserà ai più prossimi eredi legali l'importo delle tasse annuali e di aumento pagato dal depositante con gli interessi. In questo caso la tassa d'ammissione andrà a favore della Cassa.

Art. 48 (sostituzione)

Il depositante a risparmio che cessa dal servizio per licenziamento o dimissione prima d'aver compiuto il 65.mo anno di età, riceve il rimborso delle tasse annuali e per aumento da lui pagati, senza interessi.

§. Il depositante a risparmio cessa a 65 anni al suo rapporto di impiego e riceve il rimborso del totale del suo conto di risparmio, interessi inclusi e di ritorno la tassa d'ammissione.

Art. 56 (sostituzione)

Lo Stato del Canton Ticino, i Comuni e i consorzi di Comuni e gli enti morali, contribuiranno a colmare lo sbilancio tecnico della Cassa pensioni del corpo insegnante con un versamento annuo di Fr. 250.000,— lo Stato e di Fr. 25.000,— i Comuni, i consorzi di Comuni e gli enti morali.

Inoltre lo Stato verserà a titolo di contributo straordinario per l'assettamento della Cassa, l'interesse dell'1% sul deposito in conto corrente presso la Cassa cantonale e ciò fintanto che le condizioni del bilancio tecnico della Cassa lo esigono.

Art. 2. — Il presente decreto legislativo entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi con effetto a contare dal 1. gennaio 1955.

---